



**GIUNTA REGIONALE**

**Indicazioni operative per la gestione, anche in modalità duale,  
dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi di  
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in ambito emergenza  
epidemiologica da Covid-19**

## Aspetti generali della Formazione ITS

A fronte del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, per tutti i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) è riconosciuta la possibilità di rimodulare quanto progettato nella formazione frontale in termini di percorsi in FAD/e-Learning, di trasformare gli stage in *project work*, nonché, se necessario, realizzare *webinar* specialistici anche con testimonial per l'attuazione di processi di orientamento in ingresso e in uscita.

Per tutti i detti percorsi è altresì riconosciuta la possibilità di rimodulare il calendario didattico, in deroga alla tempistica prevista dal piano formativo presentato e approvato.

In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ITS - conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione - ha la facoltà di richiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi con scadenza programmata entro l'anno 2020, sia per i percorsi con scadenza programmata entro l'anno 2021.

In conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 67 in data 28 maggio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 70 in data 07 giugno 2020 è consentita, alle condizioni ivi previste, la ripresa della formazione in presenza in contesto lavorativo, esercitata nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dall'impresa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria.

### Formazione in aula

Per quanto esposto al punto precedente, è confermata l'attività di formazione in modalità FAD/e-Learning realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. **Allegato 2**).

Per gli allievi dei percorsi ITS che il prossimo anno formativo frequenteranno il secondo anno di corso, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, determinatosi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, potrà essere recuperato con l'avvio del nuovo anno di corso.

### Formazione in contesto lavorativo<sup>1</sup>: tirocini curriculari.

---

<sup>1</sup> Formazione svolta o in laboratori della Fondazione ITS o in ambiti lavorativi presso soggetti ospitanti nei quali viene realizzata la parte di formazione pratica. Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro, pubblico e/o privato, tipo imprese, aziende, fondazioni, associazioni, studi professionali, ecc.

Qualora **l'azienda ospitante riprenda la propria attività e qualora sia richiesta una presenza fisica dell'allievo tirocinante**, la stessa deve essere esercitata nella stretta osservanza di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 67 in data 28 maggio 2020, e dalle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria.

Qualora **l'azienda ospitante prosegua l'attività in modalità *smart working***, l'allievo tirocinante potrà seguire le attività di **formazione pratica** in modalità FAD/e-Learning realizzata nelle forme sincrona e asincrona – (cfr. **Allegato 2**).

È altresì consentito **eseguire la formazione pratica a distanza, in modalità *project work*** (cfr. **Allegato 3**). Nel caso in cui si renda necessario avviare il *project work*, le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi nell'ambito del progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo tirocinante, previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento.

Le eventuali ore di sospensione dell'attività di formazione in contesto lavorativo – occorse a causa della situazione di emergenza – non sono considerate come assenza e quindi potranno essere giustificate senza così compromettere l'ammissione dell'allievo all'anno successivo e/o l'ammissione all'esame finale.

Per gli allievi dei percorsi ITS che il prossimo anno formativo frequenteranno il secondo anno di corso, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, determinatosi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, potrà essere recuperato con l'avvio del nuovo anno di corso.

## **Apprendistato di alta formazione e ricerca**

### **Attività di formazione interna ed esterna**

Durante lo stato di emergenza COVID, **all'apprendista** è consentita la formazione **interna** (aziendale) ed **esterna** (a cura dell'ITS di riferimento) in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. **Allegato 2**).

Qualora **l'azienda ospitante riprenda la propria attività e qualora sia richiesta una presenza fisica dell'apprendista**, la stessa deve essere esercitata nella stretta osservanza di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 67 in data 28 maggio 2020, e dalle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro, secondo quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'azienda abbia **sospeso la propria attività** con conseguente impossibilità per l'apprendista, nel medesimo periodo, sia di rendere **la propria obbligazione lavorativa**, che **di frequentare le ore di formazione interna**, il rapporto di lavoro in apprendistato è da ritenersi, per il medesimo periodo, **sospeso**. Ai sensi dell'art. 42, co. 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2015, se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni il **contratto di apprendistato può essere prolungato, per un tempo pari al periodo di sospensione**.

Le eventuali ore di sospensione dell'attività di formazione in contesto lavorativo – occorse a causa della situazione di emergenza – non sono considerate come assenza e quindi potranno essere giustificate, senza così compromettere l'ammissione dell'allievo all'anno successivo e/o l'ammissione all'esame finale.

Di conseguenza e tenuto conto anche di quanto previsto dalle *Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato – D.Lgs 81/2015*” approvate con D.G.R. n. 867 in data 20 dicembre 2016, alla ripresa delle attività lavorative, il progetto formativo individuale (PFI) dell'apprendista dovrà essere rimodulato, anche ai fini del titolo da conseguire. **Il prolungamento del periodo di apprendistato va sempre concordato con l'istituzione formativa**, anche in ragione dell'effettiva possibilità di prevedere una **sessione d'esame successiva** a quella prevista al momento della sottoscrizione del contratto.

Alla ripresa del rapporto di lavoro in apprendistato si procede al riconoscimento della quota di formazione esterna maturata con l'ITS di riferimento ed alla conseguente rimodulazione del PFI e della eventuale modifica/prolungamento della validità del protocollo siglato.

**Se l'azienda prosegue l'attività in modalità *smart working*, la formazione interna dovrà essere attuata secondo le prescrizioni che seguono.**

Al fine del completamento del monte ore previsto dal piano formativo per l'intero percorso di apprendistato e fatta salva la necessità di assicurare la funzione di tutoraggio a distanza e di affiancamento dell'apprendista, anche da parte di docenti/esperti, è consentito all'apprendista svolgere le attività di formazione interna sia in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. Allegato 2), che in modalità *project work* (cfr. Allegato 3).

A tal fine la Fondazione ITS potrà rendere disponibili proprie piattaforme di e-Learning utilizzate nei percorsi formativi a distanza.

Laddove necessario, le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo/apprendista, **previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento**. In assenza di ulteriori e/o diverse indicazioni della contrattazione collettiva, le ore di formazione interna - svolte nelle modalità FAD/e-Learning e *project work* - computeranno ai fini del raggiungimento del monte ore stabilito dal PFI.

Qualora, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'azienda abbia ridotto le attività produttive, e/o non riesca ad erogare – a causa di oggettivi motivi che rendono indispensabile le attività in presenza per raggiungere gli obiettivi formativi previsti – la formazione interna nelle modalità FAD/e-Learning e *project work*, né lo *smart working*, può favorire la fruizione da parte dell'apprendista di **periodi di congedo ordinario o di ferie**, come raccomandato dal D.P.C.M. del 8 marzo 2020.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, nel **periodo di ferie e/o congedo ordinario all'apprendista non può essere erogata né la formazione interna, né quella esterna**. Le ferie costituiscono difatti un diritto indisponibile del lavoratore, al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione. In tal caso le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo apprendista, previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento.

Durante il periodo di ferie e/o congedo è consentito all'allievo apprendista continuare ad esercitarsi con i compiti assegnati dalla Fondazione ITS e/o prepararsi all'esame finale, anche seguendo spontaneamente percorsi FAD/e-Learning promossi dalla Fondazione ITS di provenienza.

### **Attività lavorativa in apprendistato**

In relazione alle ore di lavoro, trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, sotto la responsabilità del datore di lavoro e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

#### **A) Attività aziendale ordinaria e apprendistato**

Qualora l'azienda riprenda la propria attività per la quale è richiesta una presenza fisica dell'apprendista, la stessa deve essere esercitata nella stretta osservanza delle

disposizioni impartite dall'impresa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i predetti provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria.

#### **B) Attività aziendali in *smart working***

Qualora, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'azienda **prosegua l'attività in modalità *smart working***, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche **l'apprendista può lavorare in regime di *smart working***.

In tal caso è anche possibile completare e/o sostituire le attività di apprendimento lavorative attraverso la realizzazione di un *project work* (cfr. Allegato 3).

In assenza di ulteriori e/o diverse indicazioni della contrattazione collettiva, le ore svolte in modalità *smart working* e/o *project work* concorrono ai fini del raggiungimento del monte ore lavoro stabilito dal PFI.

Fatta salva la necessità di assicurare la funzione di tutoraggio a distanza e di affiancamento dell'apprendista, anche da parte di docenti/esperti, laddove necessario, le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo/apprendista, **previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento**.

A tal fine la Fondazione ITS potrà rendere disponibili proprie piattaforme di e-Learning utilizzate nei percorsi formativi a distanza.

#### **C) Riduzione delle attività aziendali, impossibilità ad attivare lo *smart working***

Qualora, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'azienda abbia ridotto le attività produttive, e/o non riesca a predisporre – a causa di oggettivi motivi che rendono indispensabile le attività in presenza per raggiungere gli obiettivi formativi previsti – le condizioni affinché l'apprendista possa lavorare nella modalità del *project work* o in quella dello *smart working*, può favorire la fruizione da parte dell'apprendista di **periodi di congedo ordinario o di ferie**, come raccomandato dal D.P.C.M. del 8 marzo 2020.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, si ribadisce che nel **periodo di ferie e/o congedo ordinario all'apprendista non può essere erogata né la formazione interna, né quella esterna**. Le ferie costituiscono difatti un diritto indisponibile del lavoratore, al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione.

In tal caso le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il PFI dell'allievo apprendista, previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento.

Si ribadisce altresì che durante il periodo di ferie e/o congedo è consentito all'allievo apprendista continuare ad esercitarsi con i compiti assegnati dalla Fondazione ITS e/o prepararsi all'esame finale, anche seguendo spontaneamente percorsi FAD/e-Learning promossi dalla Fondazione ITS di provenienza.

## **Certificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Le Associazioni Temporanee di Scopo affidatarie dei percorsi IFTS, qualora non possano garantire la verifica finale delle competenze in presenza in osservanza delle Disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 67 in data 28 maggio 2020, hanno facoltà di procedere allo svolgimento della medesima verifica con modalità telematiche a distanza.

Dette modalità, che dovranno garantire l'interazione video e vocale tra la commissione e l'allievo, saranno stabilite con apposito e successivo atto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori".

## **Disposizioni finali**

Con riferimento ai percorsi di che trattasi, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida del FSE e dalla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 6105 in data 20 aprile 2020 per i percorsi ITS, eventuali ore di assenza registrate nella formazione in aula e nella formazione in contesto lavorativo – occorse a causa della situazione di emergenza e nel limite massimo del 30% del monte ore erogato – possono considerarsi come "giustificate", senza così compromettere l'ammissione dell'allievo all'anno successivo e/o l'ammissione all'esame finale.

Le attestazioni in esito ai corsi per cui sia stato previsto il ricorso alla FAD/e-Learning riportano in campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della formazione svolta a distanza.

Le attestazioni in esito ai corsi per cui sia stato previsto il ricorso alle attività di *project work* riportano in campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della relativa attività formativa svolta a distanza.

Fatto salvo quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione e dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, ulteriori aspetti inerenti le tematiche di cui al presente documento potranno essere oggetto di successive indicazioni da parte del Servizio Regionale Istruzione.